



# COMUNE DI SERDIANA

## Provincia di Cagliari

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/740690 - Fax 070/743233  
E-mail: [comunesercdiana@libero.it](mailto:comunesercdiana@libero.it) - [uffteccserdiana@libero.it](mailto:uffteccserdiana@libero.it)  
C.F.: 8000265929 - P. IVA: 01320970922

ORDINANZA N. 60

DEL 25 SET. 2013

PROT. 6267 DEL 26 SET. 2013

IL SINDACO

**VISTA** la nota PG/2013/0110405 del 23.09.2013 del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Cagliari con la quale comunica la **conferma** della circolazione del Virus della Febbre Catarrale degli ovini nell'allevamento sito nel territorio di questo comune in località "Bausu Mattuzzu" identificato con codice aziendale IT071CA041, di proprietà del Sig. Picciau Raffaele, nato a Dolianova il 22.10.1944 e residente in Dolianova in Corso Repubblica n. 208;

**CONSIDERATO** che è necessario adottare misure sanitarie atte ad evitare la diffusione della malattia;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 23 gennaio 1968 n. 34;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**VISTA** la L.R. 8 luglio 1985 n. 15;

**VISTO** il D. lgvo 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTA** la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1069/2009;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 12;

**VISTO** il D. Lgvo 09 luglio 2003 n. 225;

**VISTO** il DAISAS n. 43 del 17/09/2003 su "Zona di protezione per Febbre Catarrale degli ovini della Regione Sardegna";

## ORDINA

Al Sig. Picciau Raffaele e per quanto di competenza all'Azienda U.S.L. n. 8:

1. l'azienda di proprietà del Sig. Picciau Raffaele, nato a Dolianova il 22.10.1944 e residente in Dolianova in Corso Repubblica n. 208, sita in località "Bausu Mattuzzu" identificato con codice aziendale IT071CA041 è sottoposta a **sequestro sanitario e a vigilanza ufficiale**;
2. il censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e l'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di malattia; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
3. il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
4. l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;

5. le visite regolari dell'azienda e, in tali occasioni, un esame clinico approfondito degli animali sospetti o l'autopsia di quelli morti e, se necessario, esami di laboratorio per la conferma della malattia;
6. il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione e le norme regionali riguardanti la movimentazione animale;
7. l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;
8. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicoidi. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;
9. l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
10. la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda o di quelli abbattuti, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,28. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.


Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzioni amministrativa e pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento, entro (sessanta) giorni dalla data di notifica è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ed entro 120 (centoventi) giorno al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Dott. Ing. Roberto Meloni



Copia della presente viene notificata al:

Sig. Picciau Raffaele, nato a Dolianova il 22.10.1944 e residente in Dolianova in Corso Repubblica n. 208

Ed inviata copia autentica della medesima:

All'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e A.S. Servizio della Prevenzione – Cagliari; FAX 070/6065280

**Al Servizio Veterinario dell'Azienda USL 8 – via Nebida n. 21 – 09121 Cagliari ; anticipata Fax 070/6092740 e posta ordinaria**

Al Veterinario Ufficiale del Comune di Sordiana c/o Azienda USL n. 8 Dolianova – FAX 070/743511;

Al Comando Stazione Carabinieri – Dolianova FAX 070/7441329;

Al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Dolianova. FAX 070/74414112;

All'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune di Sordiana